



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2018

Disposizioni urgenti per garantire i punti di nascita dei presidi ospedalieri dei territori a bassa intensità demografica

ONOREVOLI SENATORI. - La rete dei servizi sanitari sull'intero territorio nazionale si pone l'obiettivo di garantire il diritto alla salute, qualificato dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

La multiforme realtà territoriale nazionale, sotto l'aspetto orografico, geografico e infrastrutturale accresce la problematicità per gli enti di governo, a qualunque livello istituzionale, nel garantire l'uniformità di tutela dei cittadini.

Uno dei servizi che presenta particolari criticità nella distribuzione territoriale è quello dei punti nascita all'interno dei presidi ospedalieri, con particolare riferimento ai numerosi presidi ospedalieri insediati nelle aree territoriali periferiche, a bassa intensità demografica.

Nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni, del 16 dicembre 2010, nel definire gli elementi tecnico-organizzativo per il miglioramento della qualità, appropriatezza e sicurezza del percorso nascita, si è definito l'obiettivo di razionalizzare i punti nascita con un numero di parti inferiore a 1.000 unità.

Con successivo provvedimento, adottato con il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, sono stati definiti gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza ospedaliera, per garantire livelli di assistenza ade-

guati alle migliori tecniche, al fine di garantire il diritto costituzionale alla salute.

L'esperienza dei primi anni di attuazione della normativa sopra richiamata ha determinato, in tutto il Paese, una progressiva chiusura dei servizi cui si associa disagio e sofferenza delle popolazioni residenti in aree territoriali articolate in comuni di piccola dimensione demografica cui si associa, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, una carenza infrastrutturale.

Nel premettere che l'articolo 117 della Costituzione qualifica come materia di legislazione concorrente quella della tutela della salute, si ritiene che l'articolazione dei servizi necessari a garantire il percorso nascita debba essere meglio calibrata attraverso processi decisionali declinati con la massima autonomia delle regioni.

L'articolo 1 rende possibile la riduzione degli *standard* minimi per i servizi sanitari legati al percorso nascita nelle regioni che presentano una densità di popolazione, misurata in termini di abitanti per chilometro quadrato, inferiore alla media nazionale.

L'articolo 2 prevede che, con un atto regionale, potranno essere definiti il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita, nonché le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione degli standard minimi per i servizi sanitari legati al percorso nascita)

1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle regioni che presentano una densità di popolazione, misurata in termini di abitanti per chilometro quadrato, inferiore alla media nazionale, gli *standard* minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, possono essere derogati.

Art. 2.

(Atti delle regioni)

1. Con propri atti, le regioni possono definire:

a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita, limite che comunque non può essere inferiore al 50 per cento del limite minimo stabilito dagli indirizzi definiti a livello nazionale;

b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni all'interno della rete dei servizi regionali.

€ 1,00